

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1- OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di sgombero della neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio da eseguirsi sulle strade provinciali indicate nelle tabelle allegate quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato (*Allegato "A"*).

ARTICOLO 2- DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le operazioni del servizio di sgombero neve consistono nella movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata delle strade provinciali in occasione di consistenti precipitazioni al fine di liberare la stessa carreggiata e consentire il transito dei veicoli, sia in regime ordinario che per quanto riguarda eventuali emergenze. I lavori di trattamento anti-ghiaccio consistono nella stesa di cloruro di sodio salgemma fornito, mediante apposite attrezzature (spargi sale o spargi concime) disposte su veicoli e mezzi della Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto viene affidato per una stagione invernale:

- stagione invernale **2009 (dal 1/01/2009 al 30/04/2009), ovvero dalla data di aggiudicazione.**

Alla scadenza del contratto l'appalto cesserà automaticamente ogni validità per entrambe le parti senza bisogno di comunicazione alcuna.

In mancanza di nuova gara di affidamento l'Impresa assuntrice avrà l'obbligo di proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato, sino subentro della nuova Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO INDIVIDUAZIONE DELLA PRESTAZIONE MINIMA

L'importo presunto dell'appalto posto a base di gara annuale, per ciascun lotto, è specificato nella tabella di cui all'allegato "A" tali importi sono al netto dell' IVA, applicabile nella misura di legge.

Il servizio dei lotti se indicati nella tabella allegato "A" come PROVINCIA saranno eseguiti in economia diretta con uomini e mezzi della Provincia di Campobasso.

L'importo della prestazione minima per ogni mezzo previsto nella zona è fissato in € 1.200,00, comprensivo del prezzo del compenso stagionale. Qualora durante la stagione invernale oggetto del presente appalto non si verificassero eventi nevosi in un lotto tali da richiedere un adeguato impiego dei mezzi previsti, o un impiego parziale degli stessi, per cui l'ammontare degli interventi globalmente effettuati nella zona in questione non raggiungesse la cifra minima sopra

citata per ciascun mezzo previsto nella zona, l'amministrazione si impegna a corrispondere comunque tali somme comprendendo, però, in queste l'ammontare delle prestazioni realmente effettuate.

L'importo contrattuale netto potrà variare in più o in meno nel quinto dell'importo presunto dato il carattere aleatorio del servizio, senza che la Ditta possa comunque pretendere speciali compensi o prezzi diversi da quelli convenuti e neppure richiedere la revisione del presente contratto, **che resta comunque riferito alle effettive prestazioni rese in relazione agli eventi neve e ghiaccio.**

I lotti sono individuati in conformità dell'ambito dei gruppi stradali esistenti.
(vedi tabella ALLEGATO "A"- TABELLE DEI LOTTI OGGETTO DELL'APPALTO)

ARTICOLO 4 BIS - SISTEMI DI AGGIUDICAZIONE

- a) **Procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara** per i lotti n. 10 con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato (*Allegato "B"*) e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006;

Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati, ai sensi degli artt. dal 34 al 51 del D.Lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ 'DI PAGAMENTO

La Provincia provvedere al pagamento del servizio oggetto del presente capitolato come segue:

- 1) durante la stagione invernale, per le corse di sgombero neve e trattamento antighiaccio, verranno emessi il 1° stato d'avanzamento entro il mese di gennaio 2009 per il servizio eseguito a tutto il 31 dicembre; ed il 2° stato d'avanzamento (o equivalente allo stato finale) entro il mese di maggio 2009 per il servizio eseguito a tutto il 30 aprile;
- 2) il conto finale sarà redatto entro il 15 giugno dell'anno 2009 con relativa emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile del gruppo e controfirmato dal responsabile del piano, nel caso in cui gli importi da liquidare siano superiori al finanziamento in atto, come riportato al cap. 3, comma 3.

Il servizio verrà contabilizzato e liquidato con l'applicazione dei prezzi riportati nell'elenco (*Allegato "B "*) facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta.

ARTICOLO 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO- PERSONALE

L'appaltatore deve destinare al servizio oggetto del presente capitolato personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato.

Il personale deve essere retribuito secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro e/o dagli eventuali atti integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, ovvero concordato con le Organizzazioni sindacali di categoria e l'appaltatore deve assolvere a tutte le assicurazioni relative al personale previste dalle leggi vigenti in materia. L'Amministrazione provinciale di Campobasso rimane del tutto estranea ai rapporti in qualsiasi modo intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale allo stesso

dipendente.

ARTICOLO 7 SICUREZZA

La Ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e D.Lgvo 81/2008 successive modifiche ed integrazioni nonché del D.lgs. n. 494/1996 e s.m. e i. E' obbligo dell'Impresa aggiudicataria del servizio presentare, al momento della consegna dello stesso, il piano operativo e sostitutivo di sicurezza.

L'aggiudicataria solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni o danni diretti o indiretti a terzi di qualsiasi genere causati dalla stessa nell'espletamento del servizio in oggetto.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITÀ 'DELL' AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in dipendenza della esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano.

L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell'attività e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e per i danni causati a terzi sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile. Al momento della consegna del servizio, l'appaltatore dovrà fornire al Responsabile del servizio copia fotostatica delle polizze sopra citate.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio affidatogli.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT contro la responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, per danni a persone, a cose e animali, contenente altresì la specifica indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera ". Tale *polizza*, dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00

La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima della consegna del servizio e dovrà portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data del certificato di regolare esecuzione; dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e dovrà essere esibita alla Stazione

appaltante prima dell'inizio del servizio e comunque prima della liquidazione di pagamenti, ai quali non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione della polizza suddetta.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L'appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della Provincia in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

ARTICOLO 11 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'appalto di cui al presente capitolato ha validità dalla data del verbale di consegna del servizio ovvero il 1° novembre o la data di aggiudicazione. In casi eccezionali, per esempio ritardo sull'assegnazione, entro 30 giorni dalla medesima.

La consegna del servizio avverrà mediante apposito verbale a firma del Responsabile del procedimento e controfirmato dall'impresa appaltatrice. Circostanze di urgenza possono determinare la consegna del servizio in forma anticipata.

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltatrice assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal capitolato, e dovrà dimostrare di avere la proprietà e/o la disponibilità, a termini di legge, di tutti i mezzi necessari al corretto espletamento del servizio relativo al lotto aggiudicato, fornendo alla l'elenco dei mezzi impiegati con relative copie fotostatiche del libretto di circolazione, i nominativi degli operatori/autisti con relativi recapiti telefonici e il nominativo del responsabile della ditta con relativo recapito telefonico. Tutti i mezzi devono avere le omologazioni richieste dal Codice della Strada.

In caso di mancata sottoscrizione del verbale di consegna, la Provincia avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali danni subiti.

Alla scadenza del servizio, verrà redatto un apposito verbale di ultimazione che conterrà l'attestazione del regolare servizio svolto ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione vistato dal Responsabile del servizio.

ARTICOLO 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

Nel corso dell'esecuzione del servizio l'Amministrazione effettuerà in qualunque momento, verifiche e controlli sulla regolare esecuzione del servizio con il proprio personale; il personale stesso dovrà far risultare l'ora, le circostanze e le risultanze del controllo effettuato utilizzando l'apposita modulistica predisposta (verbale di verifica servizio), verbali quest' ultimi che dovranno essere sempre tenuti disponibili e presenti nella documentazione riguardante il lotto oggetto del controllo.

Qualora da tali verifiche risultino difformità rispetto ai documenti predisposti dalla Provincia di Campobasso per la contabilizzazione del servizio, il Responsabile del servizio applicherà le detrazioni del caso.

Si precisa che la verifica riguarderà anche la presenza del libretto buoni corse sul rispettivo mezzo in opera. Se tale verifica risulta negativa, il personale preposto annoterà l'esito della verifica ed in base a ciò il Responsabile del servizio procederà ad annullare la corsa in atto.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione provvisoria.

Per la partecipazione alla procedura aperta e per ognuno dei 10 lotti è necessario presentare in sede di offerta una **cauzione provvisoria** di importo pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta, prestata in conformità all'articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 ed al decreto del Ministero delle attività produttive n. 123/2004.

Cauzione definitiva (garanzia contrattuale per la stipula del contratto).

L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale pari al 10%, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà disposto dal committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore;

l'Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Per il servizio svolto entro i limiti del quinto in più dell'importo dell'appalto, non è richiesta l'integrazione della cauzione.

ARTICOLO 14 - PENALI

Per ogni ora di ritardo o frazione di ora nella partenza dello spartineve o dei mezzi spargisale, da conteggiarsi a partire dal momento in cui si verifica la necessità del servizio (secondo le disposizioni del capo II del presente capitolato) e con la tolleranza di un'ora, verrà applicata una penale di € 110,00 (Euro centodieci/00).

Qualora a causa di tardivo o inadeguato intervento imputabile a negligenza dell'aggiudicatario del servizio, si verifichi la chiusura al transito di una tratta di strada Provinciale compresa nel lotto oggetto dell'appalto, verrà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ogni ora o frazione di ora di interruzione del transito.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO - CESSIONE IN APPALTO

Ogni Impresa partecipante alla gara deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti imposti dalla normativa. La mancata indicazione della predetta volontà in sede di offerta pregiudica l'eventuale futura autorizzazione al subappalto.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.

La disciplina del subappalto è contenuta nell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, e trova applicazione nell'ambito del presente appalto di servizi.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente che si riserva di concederla o di negarla a suo

discrezionale giudizio.

Nel caso di contravvenzione al divieto di cui sopra, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Ente, salvo allo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto alla rifusione di ogni eventuale danno

ARTICOLO 16 DOMICILIO - DELL 'APPALTA TORE

Per tutti gli effetti del presente capitolato l'appaltatore elegge domicilio presso la sede giuridica della ditta od impresa.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate presso la sede di cui sopra con espresso esonero dell'Ente da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione, sono a carico totale dell'appaltatore che in ogni caso rinuncia al diritto di rivalsa che gli derivi nei confronti della Provincia.

ARTICOLO 18 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PE INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, operano gli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile.

Si conviene espressamente, con riferimento all' articolo 1456 del Codice Civile , che la risoluzione di diritto con effetto immediato del contratto, mediante semplice dichiarazione della Provincia di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvenga nelle seguenti ipotesi:

- a) laddove l'appaltatore non provveda ad eseguire, in tutto o in parte, il servizio in oggetto;
- b) per gravi irregolarità, dovute a grave negligenza, nella conduzione del servizio o nella gestione amministrativa;
- e) per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
- d) per la cessione a terzi di tutto o parte del servizio in assenza della prevista autorizzazione provinciale.

Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell' Appaltatore, attraverso l'incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento per eventuali.

ARTICOLO 19 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia, dal Codice Civile, dal D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

ARTICOLO 20 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SGOMBERO NEVE A SPINTA

Le operazioni di sgombero neve devono avvenire a mezzo di mezzi fendineve, come meglio specificate nell'elenco prezzi allegato (*Allegato "B"*) attrezzati a tale scopo con caratteristiche e potenza adeguate con potenza minima di 100 Cv al servizio da svolgere nel lotto assegnato con particolare riguardo all'andamento plano-altimetrico delle Strade da trattare, eventuali strettoie, nonché all'intensità di innevamento storicamente ricorrente nella zona interessata, muniti di vomero universale a comandi idraulici centralizzati manovrabili dal posto di guida o con lama orientabile avente altezza ai lati di almeno cm. 125, o di tipo diverso, comunque preventivamente approvato dalla Direzione Lavori sulla base di specifiche e motivate esigenze tecniche. Le verifiche sulla conformità dei mezzi alle disposizioni del presente capitolato saranno svolte all'atto della redazione del relativo verbale di consegna e della visita di controllo dell'efficienza dei mezzi stessi.

La disponibilità dei mezzi per il lotto corrispondente deve essere dichiarata in sede di gara sotto la responsabilità del partecipante.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.

Per vomero universale a comandi idraulici va intesa una attrezzatura che possa assumere tre diverse posizioni di lavoro e cioè:

- 1) a lama con inclinazione trasversale tutta a destra o tutta a sinistra in modo da poter scaricare la neve secondo le esigenze che di volta in volta si rendono necessarie;
- 2) a vomero a cuspidato in modo da poter fendere la neve con scarico simultaneo a destra o a sinistra;
- 3) posizione concava (imbuto) in modo da poter allontanare, qualora necessario, masse di neve dalla carreggiata stradale (pulizia bivi).

I mezzi summenzionati dovranno svolgere la loro azione sulle tratte di strade provinciali ricomprese nei lotti in appalto indicate dal Responsabile del Servizio con partenza dai luoghi indicati nelle apposite tabelle, soltanto per i mezzi ai quali è imposto il punto di stazionamento, devono essere muniti di: catene da neve, gancio e corda di traino, lampeggiante sulla cabina, cassetta pronto soccorso. (obblighi previsti nell'*Allegato "A"* del presente capitolato).

ARTICOLO 21 - IMPIEGO DI TURBINE LANCIANEVE.

Dove espressamente previsto e indicato nella tabella *Allegato "A"* del presente capitolato speciale d'appalto, in occasione di nevicate di particolare intensità, la Ditta appaltatrice sarà tenuta, dietro specifico ordine impartito dal responsabile del Servizio, ad effettuare prestazioni di sgombero neve mediante impiego di turbina lancia-neve di tipo integrale con motore ausiliario. Le prestazioni di cui sopra verranno compensate in base al prezzo orario indicato al corrispondente articolo dell'allegato elenco prezzi; detto prezzo è da ritenersi compensativo sia delle operazioni di sgombero che dell'onere relativo alla tenuta a disposizione della Provincia dei mezzi meccanici

necessari all'effettuazione del servizio con priorità su eventuali altri impieghi e sino al completo soddisfacimento delle esigenze.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, previo accordo con l'Impresa appaltatrice, di impegnare le turbine lancia-neve anche su tratti di strade provinciali non compresi nel lotto oggetto dell'appalto.

Anche tali prestazioni straordinarie verranno compensate applicando il solo compenso orario di cui al corrispondente articolo dell'allegato elenco prezzi.

ARTICOLO 22 - IMPIEGO DI MANODOPERA AGGIUNTIVA.

Qualora le esigenze del servizio lo rendessero indispensabile e, comunque, a discrezione del Responsabile del Servizio, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a mettere a disposizione personale aggiuntivo a quello previsto e compensato nei prezzi unitari relativi alle operazioni di sgombero.

Tali prestazioni verranno retribuite in base ai prezzi orari della manodopera indicati nell'elenco prezzi (*Allegato "B "*) e comunque in base agli importi orari indicati nel prezzario regionale relative all'annualità in corso.-,

ARTICOLO 23- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

In occasione di nevicate, l'impresa aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di mantenere le condizioni di transitabilità su tutte le tratte di strade provinciali ricomprese nel lotto aggiudicato, provvedendo tempestivamente allo sgombero della neve in qualsiasi ora del giorno e della notte, festivo o feriale; pertanto, l'impresa medesima rimarrà unica responsabile, di danni a persone o cose che dovessero derivare da eventuali inadempienze a riguardo imputabili a negligenza della stessa.

L'Impresa è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve garantire la disponibilità, attraverso la piena proprietà o attraverso il noleggio, dei mezzi necessari per il corretto svolgimento del servizio, i quali devono presentare tutte le caratteristiche e i requisiti descritti nel presente capitolato.

Per quanto attiene ai mezzi noleggiati è ammessa la locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate come prescritto dall'articolo 84 del D.Lgs. n. 285/1992.

La Ditta dovrà adottare a sue spese, durante l'esecuzione del servizio di rimozione della neve e trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli autisti, operai ecc..., nonché del personale dell'Amministrazione provinciale addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui mezzi della Ditta appaltatrice; dovrà inoltre evitare danni alle proprietà private, assumendo ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, dalla quale responsabilità rimane sollevata ampiamente la Provincia nonché il personale addetto alla sorveglianza e il Responsabile del servizio. In nessun caso l'aggiudicatario potrà servirsi, ai fini operativi, dei dipendenti della Provincia addetti al mero controllo e coordinamento.

La Ditta dovrà presentare al Responsabile del servizio l'elenco nominativo dettagliato degli autisti e dei loro eventuali sostituti incaricati del funzionamento e guida di ciascun mezzo impiegato (come

indicato al precedente cap. 11).

La Ditta ha l'obbligo di attenersi alle prescritte segnalazioni dei trattori fendineve e altri mezzi meccanici, secondo le norme e le leggi vigenti, con particolare riguardo a quanto prescritto, per la delimitazione della sagoma d'ingombro e per la circolazione di macchine operatrici, dal nuovo Codice della strada e relativo regolamento (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992).

Al fine di ottenere la successiva autorizzazione relativa al

- transito in condizioni di eccezionalità dei mezzi preposti al servizio oggetto del presente capitolato;
- libero transito, durante precipitazioni nevose o nell'espletamento del servizio antighiaccio, ovvero alla movimentazione dei mezzi per le corse di allargamento;
- allo sgombero di piazzali o intersezioni stradali con validità in qualsiasi giorno feriale o festivo e/o durante le ore diurne o notturne;

la Ditta dovrà fornire alla Provincia di Campobasso, la seguente documentazione:

- elenco di tutto il parco veicoli con relative targhe;
- certificato di assicurazione, del singolo mezzo o cumulativo, che attesti la copertura del rischio durante l'utilizzo in condizioni di eccezionalità;

A seguito di quanto sopra, dalla stazione appaltante verrà rilasciato apposito Atto autorizzativo che dovrà essere trattenuto in copia su ogni mezzo in servizio e dovrà, altresì, essere esibito ad eventuale richiesta degli organi di Polizia. Per il transito su eventuali altre strade l'aggiudicatario curerà a proprie spese le pratiche per le autorizzazioni necessarie.

Sono a carico dell'Impresa e compensate nel prezzo tutte le spese occorrenti per la manutenzione dei trattori fendineve ed altri mezzi impiegati, che dovranno risultare sempre in perfetto stato di efficienza, nonché quelle occorrenti per il loro funzionamento, il rimessaggio e custodia dei medesimi, nonché le spese per l'assicurazione degli autisti e del personale al seguito e dei mezzi stessi, del carburante, lubrificante e ogni altro onere per dare i mezzi perfettamente funzionanti. La disponibilità reale dei mezzi occorrenti e indicati nelle tabelle (Allegato "A") devono essere dichiarate in sede di gara, quale proprietà, subappalto o comodato d'uso.

ARTICOLO 24 - FACOLTÀ ' DELL 'ENTE APPALTANTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI

In casi di deficienza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio di sgombero, la Provincia si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione della penale di cui all'Art. 14.

Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati, gonfie, slavine e valanghe e le riduzioni delle sponde laterali, la Provincia potrà fare intervenire comunque, a proprie spese e cura, mezzi di altre Ditte.

ARTICOLO 25 - INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE

L'aggiudicatario può avviare il servizio sia di proprio impulso, al fine di garantire il corretto adempimento di cui all'articolo 23, comma 1 del presente capitolato, sia a seguito di ordine specifico impartito dal personale della Provincia autorizzato dal Responsabile del servizio.

Nel caso in cui l'Impresa intraprenda le operazioni di sgombero di propria iniziativa o comunque non a seguito di ordine impartito da personale della Provincia all'uopo autorizzato, ne dovrà dare comunicazione tempestiva al Capo Cantoniere preposto al servizio che provvede ad attivarsi per eseguire le operazioni di controllo e verifica del servizio.

In ogni caso, la Provincia, sulla base delle risultanze di opportuni accertamenti d'ufficio, ed a suo insindacabile giudizio, potrà non convalidare le prestazioni di sgombero effettuate difformemente da quanto stabilito dal presente articolo o qualora le stesse non risultino giustificate da condizioni di effettiva necessità.

ARTICOLO 26 - MODALITÀ ' DI SGOMBERO NEVE

La corsa spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sulla tratta di strada da sgomberare assegnata ad ogni singolo trattore.

L'avanzamento del mezzo fendineve dovrà essere mantenuto in modo uniforme e non dovrà subire rallentamenti e accelerazioni ingiustificate. La velocità minima di sgombero neve non potrà essere inferiore a 10 km/ora.

Al termine di ogni nevicata e quando se ne ravvisi la necessità, possono essere ordinate corse di allargamento, raschiamento a sforzo. L'ordine di partenza per tali corse dovrà essere concordato con il personale tecnico della Provincia e autorizzato dalla Direzione lavori.

La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile e non sarà ammesso alcun residuo, a sgombero ultimato, salvo casi di forza maggiore.

Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero neve, dovranno adottarsi gli accorgimenti necessari per evitare formazioni di sponde nevose sul cigli a monte della strada; dove possibile, i cumuli a valle dovranno essere ribaltati nella scarpata stradale.

L'Impresa, nel caso di avarie di uno o più mezzi, deve prontamente intervenire e provvedere alla riparazione nel minor tempo possibile. Qualora la riparazione dell'avaria richieda un tempo superiore alle 2 (due) ore, l'impresa dovrà provvedere allo sgombero con mezzi di riserva di analoghe caratteristiche da inviare immediatamente sul luogo di impiego.

Tali mezzi di riserva dovranno essere mantenuti a disposizione in località da concordare e non saranno oggetto di alcun compenso aggiuntivo; potranno intervenire nel lotto assegnato soltanto in caso di avaria dei mezzi già preposti e in caso di nevicata eccezionale quale ausilio, dopo averne ricevuto autorizzazione dal personale della Provincia autorizzato del Responsabile del servizio.

Il personale dell'Amministrazione effettuerà controlli a campione durante lo svolgimento del servizio, sull'effettiva necessità di intervento, sulla bontà delle prestazioni svolte, sulla durata di ogni singola corsa.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTI ANTIGHIA CCIO

Per i trattamenti antighiaccio è obbligo l'utilizzo esclusivo di sale di origine minerale tipo Salgemma. In tutti i lotti in cui è previsto lo svolgimento del servizio antighiaccio (indicato nell'*Allegato "A"*, tabelle esplicative delle prestazioni per ogni singolo lotto) l'impresa, al fine di mantenere le condizioni ottimali di transitabilità e sicurezza su tutte le tratte di strade provinciali ricomprese nel lotto assegnato e per le quali è prevista la prestazione di spargimento miscela antighiaccio, può avviare il servizio di proprio impulso oppure a seguito di ordine specifico impartito da personale della Provincia autorizzato dalla Direzione lavori.

L'inizio delle operazioni di trattamento antighiaccio dovranno avvenire soltanto in caso di effettiva possibilità di formazione di ghiaccio (previsione di temperature pari o inferiori a + 5° C) in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile o impedirne la formazione in concomitanza di nevicate. Dovranno essere effettuate misurazioni della temperatura sul piano viabile e dovranno essere valutate le possibili formazioni di ghiaccio nelle zone in ombra o con particolare esposizione a venti freddi.

In caso di urgente e comprovata necessità l'impresa potrà iniziare le operazioni di spargimento di miscela antighiaccio anche senza il preventivo consenso del personale della Provincia incaricato dal Responsabile del Servizio; in tal caso, ne dovrà dare tempestivo avviso al personale stesso per la convalida ed eventuale controllo della corsa di spargimento tramite FAX al servizio manutentivo di competenza (0874-411250 – centro operativo, 0874-4011 - centralino) da inviarsi entro 24 ore dal giorno della partenza. In mancanza di tale comunicazione, l'Amministrazione provinciale si riserva di convalidare o meno la corsa.

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di stabilire, sia in ragione delle condizioni meteorologiche, sia secondo oggettive esigenze di economicità del servizio, l'esecuzione dello stesso mediante miscela antighiaccio (cloruro di sodio e ghiaino) ovvero mediante l'impiego di solo cloruro di sodio.

La prestazione sarà retribuita per ogni ora di servizio di spargimento miscela antighiaccio, in modo continuativo oppure saltuario, nei tratti ove effettivamente vi è presenza di ghiaccio, esclusi i periodi necessari per raggiungere il lotto oggetto dell'affidamento (il prezzo della prestazione riportato nell'*Allegato "B"* è comprensivo anche del trasferimento).

Il compenso orario del servizio di spargimento sale miscela antighiaccio, indicato nell'elenco prezzi *Allegato "B"*, è calcolato omnicomprensivo di:

1. noleggio autocarro idoneo alle caratteristiche planoaltimetriche del lotto aggiudicato di capacità idonea alla lunghezza della tratta stradale aggiudicata;
2. noleggio attrezzatura spargisale con comandi interni alla cabina di guida di capacità idonea alla lunghezza della tratta stradale aggiudicata ;
3. noleggio di pala meccanica per la miscelazione ed il carico del materiale antighiaccio;
4. trasferimento per raggiungere il luogo oggetto del trattamento;
5. fornitura del quantitativo di cloruro di sodio necessario almeno a una corsa di andata e ritorno **(secondo l'opzione espressa ai sensi dell'art. 27/bis)**

I materiali costituenti la miscela antighiaccio dovranno essere depositati e stoccati in luoghi al di fuori dei centri zona della Provincia. Pertanto, l'impresa aggiudicataria, a proprie cure e spese, dovrà reperire tali spazi o nell'ambito del lotto aggiudicato ovvero in altra sede.

Nei lotti ove previsto il servizio antighiaccio dovrà essere messo a disposizione un mezzo di riserva per ovviare ad improvvise necessità (indisponibilità dei mezzi ufficiali, rotture) che costituisca rinforzo ai mezzi già in servizio.

Il personale dell'Amministrazione effettuerà controlli a campione durante lo svolgimento del servizio, sull'effettiva necessità di intervento, sulla corretta esecuzione delle prestazioni svolte, sulla durata di ogni singola corsa, sulla regolarità dell'approvvigionamento e sulla adeguata distribuzione del materiale adibito al servizio antighiaccio, sia che si effettui spargimento di miscela (cloruro di sodio e ghiaino), sia che si effettui spargimento di solo cloruro di sodio e, in quest' ultimo caso, lo spargimento dovrà essere autorizzato di volta in volta dalla Direzione lavori.

Al momento della consegna del servizio l'impresa dovrà produrre, contestualmente al numero di targa e alla copia fotostatica del libretto di circolazione del mezzo e al numero telefonico per eventuali chiamate d'urgenza, anche in modo schematico, il proprio progetto del servizio antighiaccio riferito al lotto di cui all'offerta stessa e, in particolare:

- dislocazione depositi materiale antighiaccio;
- punto di partenza di ogni singolo autocarro adibito al servizio con i rispettivi percorsi operativi;

ARTICOLO 27 BIS – OPZIONE RIFERITA ALLA FORNITURA DEL SALE

Il concorrente, in sede di offerta economica, dichiara se intende rendere il servizio antighiaccio con fornitura del sale a proprio carico o con fornitura del sale a carico dell'ente.

ARTICOLO 28 - DOCUMENTAZIONE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

I documenti necessari per la contabilizzazione del servizio sono:

1. libretto buoni obbligatorio per ogni singolo mezzo; ogni buono costitutivo del libretto dovrà essere compilato in triplice copia (foglio bianco per l'Amministrazione, foglio rosa e verde rispettivamente per conduttore e impresa) e numerato progressivamente per ogni corsa effettuata; il libretto buoni dovrà essere obbligatoriamente presente sul relativo mezzo (si veda art. 12) e **compilato dal conduttore**, obbligatoriamente firmato dallo stesso e controfirmato dal titolare della ditta appaltatrice, ogni qualvolta viene effettuata una corsa per servizio di sgombero neve o trattamento antighiaccio;
2. lista riepilogativa mensile delle corse effettuate da ogni singolo mezzo per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente capitolato, con riportati tutti i dati necessari per valutare la bontà del servizio svolto;
3. verbali di verifica servizio effettuati a campione dal personale della Provincia (art. 12).

La documentazione n. 1 compilata in tutte le sue parti, relativa ai mezzi di **sgombero neve** (ad eccezione dei fogli color rosa e verde dei buoni) dovrà essere consegnata da personale dell'impresa appaltatrice al Capo Cantoniere competente per territorio entro 24 ore dalla fine della precipitazione nevosa. La mancata consegna entro il termine sopra indicato potrà costituire motivo di non riconoscimento delle prestazioni effettuate.

La documentazione n. 1 compilata in tutte le sue parti, relativa ai mezzi preposti al **trattamento antighiaccio** dovrà essere consegnata da personale dell'impresa appaltatrice al Capo

Cantoniere competente per territorio entro 5 giorni successivi alla fine del mese di prestazione, fermo restando l'obbligo di avviso, come indicato nell'alt. 27.

Le liste riepilogative mensili (documentazione n. 2) dovranno essere compilate dal Capo cantoniere territorialmente competente o da personale tecnico della Provincia autorizzato dalla Direzione lavori, entro 10 giorni dall'inizio di ogni mese a partire dal 1° dicembre e consegnata agli uffici del Settore Viabilità, preposti alla contabilizzazione.

La documentazione n. 3 dovrà essere compilata in ogni sua parte dal Capo cantoniere territorialmente competente o da personale tecnico della Provincia autorizzato dalla Direzione lavori, ogni qualvolta lo si ritiene necessario e comunque almeno una volta al mese, per ciascun mezzo indicato nel verbale di consegna del servizio (si veda art. 12).

Eventuali controversie saranno risolte in contraddittorio tra il Responsabile del Servizio, il personale adibito ai controlli e l'impresa stessa prima dell'emissione dei pagamenti previsti nonché della contabilità finale.

L'attività di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio verrà valutata e compensata in base alle ore di effettivo lavoro per ogni singolo mezzo impiegato secondo le risultanze di tutta la documentazione sopra citata.

Per tali finalità, la Provincia si riserva la facoltà di confrontare modalità e durata del servizio di trattamento antighiaccio prestato dall'appaltatore con il servizio eventualmente condotto in modalità dirette da proprio personale nei lotti di caratteristiche geomorfologiche equivalenti e, anche su tale base valutare le richieste dell'appaltatore.

ARTICOLO 29- PRESTAZIONI STRAORDINARIE DI MANODOPERA AGGIUNTIVA

Per i lavori in economia riconducibili al servizio di cui all'oggetto e per le ore di lavoro effettivamente compiute, le paghe orarie degli operai saranno quelle in vigore all'epoca dell'esecuzione del servizio maggiorate di tutti gli oneri derivanti dalle previdenze di legge, regolamenti, ecc. come indicato nell'ari. 22.

Sulle paghe orarie verrà applicato un aumento percentuale del 15% per spese generali e del 10% per benefici dell'appaltatore secondo le disposizioni contenute nell'art. 34 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).

Le paghe orarie così determinate sono soggette a ribasso d'asta.

ARTICOLO 30- INTERVENTI IN ECONOMIA

Gli interventi in economia diretta (prestazione di servizio) saranno a totale carico della Provincia e gestiti direttamente dal Responsabile del Servizio o dal personale tecnico della Provincia autorizzato dalla stessa, secondo le disposizione del regolamento.

Tali interventi saranno costituiti da necessità per taglio di alberature pericolanti durante e dopo le nevicate, sgombero di accumuli di neve nei centri abitati, fornitura e posa in opera di pali indicatori delle *altezze* della neve, ausilio di *mezzi* speciali, svolgimento del servizio antighiaccio eseguito sia in economia diretta dall'amministrazione e sia dalle ditte nei lotti indicati nelle tabelle *dell'allegato "A"*. I prezzi applicati per l'esecuzione del servizio sono riportati nell'elenco prezzi (*allegato "B"*).

ARTICOLO 31 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario del servizio è competente il Foro di Campobasso.

ART. 32 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Amministrazione appaltante.

Campobasso, 03 novembre 2008

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore

ALLEGATI AL CAPITOLATO D'ONERI

- A) Tabelle dei lotti
- B) Elenco prezzi